****

**SEGRETERIE PROVINCIALI DI FROSINONE**

**Ai Dirigenti scolastici**

**Scuole Provincia di Frosinone**

A seguito delle segnalazioni pervenute in merito alle difformi condotte applicative delle indicazioni di cui alla Nota 279 del 8 marzo 2020 - Istruzioni operative su Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, reiterate con il decreto in vigore dal 10 marzo si invitano i Dirigenti Scolastici a condotte prudenziali e non pregiudizievoli dei diritti dei lavoratori.

Apprendiamo in alcuni casi l’imposizione di richiesta ferie o recuperi a copertura delle assenze dal servizio determinate dall’esigenza di contingentare e regolare il personale presente in servizio.

Vale la pena ribadire che le indicazioni di cui al decreto e alle istruzioni operative non costituiscono mero strumento organizzativo volto a preservare il mantenimento della continuità dell’azione amministrativa, avendo piuttosto il primario scopo di definire, nell’alveo della primaria ed indefettibile esigenza di tutela della pubblica salute, delle modalità operative che, senza pregiudicare totalmente la funzionalità del servizio, possano efficacemente preservare il bene primario Salute.

In una simile ottica, il contingentamento del personale dovrà considerarsi misura imposta d’ufficio alla quale il personale stesso non potrà che soggiacere, tale che, se anche volesse prestare la propria attività, in assenza delle necessarie garanzie attivate per limitare il contagio, non potrebbe lecitamente farlo.

Si tratta di una misura a tutela della salute non solo del personale Ata ma della collettività, che non può in nessun caso giustificare condotte impositive di ferie o altre forme di recupero.

Alla luce di quanto esposto si invitano i Dirigenti in indirizzo a non pretendere richieste di ferie o recuperi, disponendo il contingentamento in conformità alla sua ratio e senza iniquo pregiudizio del diritto del lavoratore.

La circolare inviata questa mattina dal Capo dipartimento Mario Bruschi chiarisce definitivamente le modalità con cui si deve operare nelle scuole che qui di seguito riassumiamo:

**FERIE NON GODUTE DELL’ANNO PRECEDENTE**

Il Dirigente scolastico verifica che ci siano eventuali periodi di ferie non godute da consumarsi **entro il mese**

**di aprile (come previsto dal CCNL, art. 13, comma 10) che possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa.**

La norma di riferimento è l’art. **13 comma 10 del CCNL 2006-09** il quale prevede che “***In caso di particolari***

***esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano***

***impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento […] il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo,***

***sentito il parere del DSGA***” (non si parla di ferie d’ufficio, ma di ferie di cui usufruire nei termini di contratto).

Pertanto, qualora tale personale abbia delle ferie dell’a.s. 2018/19 che non ha potuto fruire per i motivi sopra

indicati, può fruirne in questo periodo (e fino al termine del 30 aprile) al fine di ritenere l’assenza giustificata

all’interno del piano di turnazioni, flessibilità e servizi minimi adottato.

**NO FERIE D’UFFICO PER L’A.S. 2019/2020 E NESSUN DANNO ALL’ERARIO**

La nota conferma **quanto finora sostenuto dalle OO.SS.** per cui in **nessun caso** il Dirigente scolastico potrà

imporre a tale personale **Ferie d’ufficio** per l’a.s. in corso o altro tipo di soluzione non rientrante nelle

fattispecie finora indicate.

La nota dispone infatti che qualora **non si possa fare ricorso alle ferie dell’anno scolastico precedente può**

**farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2,**

**c.c.).**

**Art. 1256:** L’art. in questione dispone che “***L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile***

***al debitore, la prestazione diventa impossibile”***.

E al comma 2 precisa: “***Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento”.***

**È chiaro quindi come tale situazione emergenziale, peraltro sempre richiamata dalle OO.SS, riconducibile alle “cause di forza maggiore” non inciderà, intanto sull’obbligo della prestazione lavorativa; contemporaneamente non potrà incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all’intera retribuzione mensile.**

In ogni caso si ricorda che, in base agli art. 5 e 6 del CCNL 2016/18, l'amministrazione è obbligata ad informare **preventivamente** la parte sindacale (OO.SS. ed RSU, anche via mail) sulle misure che intende adottare, anche al fine di consentire alla parte sindacale di richiedere eventuale confronto, che le scriventi OO.SS. sin d'ora preannunciano di volersi avvalere nel caso in cui l'Amministrazione intendesse procedere in modo non conforme a quanto evidenziato.

**Le segreterie provinciali**

****

f.to Immacolata Foggia f.to Carlo Ferrazzoli f.to Roberto Garofani f.to Patrizia R. Pio f.to Michelino Carnevale